

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3889}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROTUNDO, MALAGNINO, STANISCI, MASTROLUCA

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di servizi di piazza con autovetture con conducente o taxi

Presentata il 18 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a superare alcune norme del vigente codice della strada che, per una errata o incompleta formulazione, hanno prodotto, nel settore degli autoservizi pubblici non di linea mediante taxi, gravissimi problemi che meritano una soluzione urgente, tenendo conto, peraltro, che le modifiche suggerite sono state, a suo tempo, oggetto di intervento nell'ambito di un testo complessivo di modifiche al codice della strada predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dall'articolo 5 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e mai divenuto operativo.

Come è noto, infatti, con la legge n. 190 del 1991 era stato individuato nel 31 dicembre 1995, il termine ultimo per l'eser-

cizio della delega, termine purtroppo spirato inutilmente lasciando nella incertezza gli operatori del settore.

Nel merito, la modifica all'articolo 23 del codice della strada tende a superare l'attuale limite imposto dal codice e dal regolamento di attuazione che consentono, sui taxi, unicamente ed immotivatamente una forma di pubblicità mediante apposizione, sull'abitacolo, di un pannello bifacciale: tale forma di pubblicità, giudicata non funzionale ed antiestetica dagli operatori della categoria, non è stata, praticamente, mai attuata da quando il codice è in vigore, mentre ogni altra forma di pubblicità, anche quella effettuata mediante le tradizionali scritte sul lunotto posteriore, risultano, allo stato, vietate.

Deve, al proposito, essere osservato che la possibilità di effettuare pubblicità da parte dei tassisti costituisce una importante forma di autofinanziamento di alcune strutture di servizio all'attività, come sono, ad esempio, le centrali radio.

Le modifiche e le integrazioni all'articolo 86 del codice della strada tendono a risolvere alcuni problemi insorti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice, relativi all'attività di taxi. In particolare:

a) la modifica di cui alla lettera *a)* tende a consentire la possibilità, per il tassista, di utilizzare il proprio veicolo immatricolato ad uso taxi, nei periodi in cui non svolge l'attività, per il soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari, senza la necessità di dovere, per tali esigenze, procedere all'acquisto di un veicolo specifico immatricolato ad uso proprio;

b) la modifica di cui alla lettera *b)* risolve il problema dello svolgimento del servizio nelle aree aeroportuali che insistono sul territorio di più comuni, rein-

roducendo le disposizioni di cui alla legge 7 aprile 1976, n. 125, abrogata dal nuovo codice;

c) la modifica di cui alla lettera *c)*, nonché l'introduzione di un comma 3-*bis* all'articolo 86, tendono a risolvere il problema della applicabilità delle sanzioni per le infrazioni commesse in violazione delle modalità per lo svolgimento del servizio, distinguendo le violazioni al codice dalle violazioni alle norme amministrative dettate dai comuni per lo svolgimento del servizio taxi;

d) l'introduzione di un comma 3-*ter*, all'articolo 86 tende a chiarire un aspetto di dubbia interpretazione connesso alla compatibilità della legge n. 21 del 1992 con le disposizioni autorizzative di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che, nonostante siano state, per il settore interessato, implicitamente abrogate dalla richiamata legge, continuano ad essere erroneamente applicate da parte degli organi di vigilanza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Sugli autoveicoli immatricolati in servizio di taxi ai sensi dell'articolo 86 del presente codice è consentito apporre messaggi pubblicitari mediante l'installazione, sul lunotto posteriore, in senso orizzontale, di pannelli non luminosi e non rifrangenti, purché la superficie coperta non superi il 50 per cento della superficie complessiva del lunotto e comunque tali da non compromettere la visibilità al conducente; è altresì consentita l'installazione di strumenti di pubblicità non luminosa, sia all'esterno che all'interno del veicolo, anche sulla tappezzeria, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per il conducente e per gli altri veicoli ».

ART. 2.

All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), può essere consentito l'uso del mezzo per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari del titolare, sempre che non venga compromesso il regolare svolgimento del servizio »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile, sono au-

torizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze taxi rilasciate dal comune capoluogo di regione, di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, è attribuita al presidente della regione che vi provvede a mezzo di decreto, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 »;

c) al comma 3 le parole: « Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque, pur essendo munito del prescritto titolo, guida o adibisce a servizio di piazza per trasporto di persone un veicolo senza rispettare le condizioni e i limiti di cui allo stesso titolo »;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Chiunque non osserva le modalità per lo svolgimento del servizio stabilite dai regolamenti comunali, non sanzionate dal presente codice, è soggetto alle sanzioni previste dai regolamenti stessi, che possono stabilire sanzioni amministrative pecuniarie del pagamento di una somma fino a lire un milione e le eventuali sanzioni accessorie della sospensione della licenza fino a sei mesi o della revoca della licenza stessa.

3-ter. All'attività di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».